



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 3

¹ ... L'esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schengen³.

³ La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo⁴

¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per i controlli di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

¹ FF 20XX XXXX

² RS 142.20

³ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 mar. 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.

⁴ FF 2021 674

² Le autorità competenti per i controlli di frontiera comunicano al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. ...

Art. 65, rubrica e cpv. 1

Rifiuto d'entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

Art. 67 cpv. 4, primo periodo

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. ...

Art. 92a cpv. 1⁵

¹ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per i controlli di frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per i controlli di frontiera, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990⁶ di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Art. 102b cpv. 2

² Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

⁵ FF 2021 674

⁶ Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Art. 103c cpv. 2 lett. a

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;

Art. 103g Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.

² Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.

⁴ Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.

Art. 104a cpv. 3

³ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

Art. 109a cpv. 2 lett. c

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne;

Art. 111c cpv. 1

¹ Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.